



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 21/06/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 8 giugno 2012, n. 45

Annullamento in autotutela della Determinazione dirigenziale n. 66 del 1° marzo 2011 avente ad oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- a) Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) ("Parco Fotovoltaico I") - località Masseria Giannina.
- b) Opere di connessione: collegamento in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una stazione elettrica (S.E.) 380/150 kV da collegare in entra - esce alla linea 380 kV "Matera - Santa Sofia".
- c) Nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 kV da collegare in entra - esce alla linea 380 kV "Matera - Santa Sofia".

Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P. IVA 02339330025.

Il giorno 8 giugno 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- la Società Vecom S.r.l., avente sede legale in Gallarate (VA) alla Via Largo Camussi 5, P.IVA n. 02339330025, con nota prot. n. 11744 del 2 novembre 2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 9,9918 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba) - località "Masseria Giannina";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. AOO_159 14.01.2010 n. 0000681 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 2 febbraio 2010;
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16173 del 16.11.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza di Servizi.
- in data 01.03.2011, ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., in seguito all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, è stata adottata la determinazione n. 66 di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:
 - ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina"
 - ? e delle relative opere connesse e più precisamente:
 - il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiati le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV,

che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);

- Le linee di potenza in uscita dai trasformatori, opportunamente sezionate e protette da opportuni dispositivi, saranno raccordate al quadro di Media Tensione posto all'interno della Cabina Primaria di Utente (C.P.U.), ubicata in area limitrofa, condivisa, peraltro, con i realizzandi impianti fotovoltaici limitrofi. Alla C.P.U., infine, convergeranno i cavidotti in MT provenienti dagli altri parchi fotovoltaici vicini in progetto;

- Cavidotto 150Kv in AT, fino allo stallo produttore all'interno della S.E. di Terna;

- nuova stazione con sezione di smistamento a 380 kV e sezione di trasformazione 380/150 kV;

- raccordi per realizzare il collegamento in entra-esce sulla linea in AAT Matera - S. Sofia;

- sezione a 150 kV con stalli di connessione produttori. La sezione a 380 kV sarà realizzata in doppia sbarra con stallo di parallelo sbarre, due stalli per l'entra-esce S.Sofia Matera, due stalli linea futuri e quattro stalli trasformazione, per un totali stalli in AAT 380 kV previsti di n. 10.

- in data 16.03.2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40, la determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 1 marzo 2011 n. 66 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina".

Considerato che:

- in sede di controllo degli atti è emerso che tutti i pareri trasmessi dagli enti coinvolti nel procedimento pervenuti presso l'Ufficio Energia, ad eccezione del parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/15127 del 22.11.2010, non contengono alcun riferimento alla Stazione Elettrica RTN ubicata nel comune di Gravina in Puglia;

- Nell'ambito di un altro procedimento di Autorizzazione Unica relativo ad un impianto con connessione nella stazione RTN nel comune di Gravina in Puglia, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ha trasmesso, con nota prot. n. 2905 del 21.03.2012, il proprio parere di competenza che contempla anche la Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna da ubicarsi nel comune di Gravina in Puglia, e risulta contrario alla realizzazione della stessa perché posta in prossimità del reticolo idrografico e quindi in contrasto con gli indirizzi di tutela dell'Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile;

- Con nota prot. n. 2254 del 12.03.2012 lo scrivente Ufficio, dopo aver verificato con il Servizio Assetto del Territorio che la Stazione Elettrica RTN di Gravina non era stata inclusa nel progetto sottoposto dalla Società all'analisi del Servizio Assetto del Territorio per l'espressione del parere di competenza, comunicava alla Vecom S.r.l. l'avvio del procedimento di riesame delle determinazioni in oggetto, ai sensi degli artt. 7 e ss. e 21/nonies l. 241/1990;

- Con pec del 27.03.2012 ARPA - DAP BA, su richiesta dello scrivente, ha verificato che nel progetto depositato da Vecom ai fini della CdS indetta in data 2 febbraio 2010, la stazione RTN 380/150 kV di Gravina in Puglia non era contemplata;

- Con nota prot. n. 4093 del 30.04.2012 lo scrivente Ufficio invitava la società Vecom s.r.l. a fornire le controdeduzioni al parere del Servizio Assetto del Territorio e a depositare sul portale telematico www.sistema.puglia.it un nuovo progetto delle opere elettriche validato dal Gestore di Rete, comprensivo della suddetta Stazione Elettrica opportunamente delocalizzata, al fine di consentire la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi;

- Con nota acquisita al protocollo del Servizio il 10.05.2012 con n. 4325 la Vecom Srl dichiarava che l'istanza era corredata con "analitica documentazione volta ad attestare le modalità tecniche di connessione alla rete" e che i suddetti documenti "erano nella disponibilità di tutti i soggetti attivi nel procedimento". Quanto dichiarato dalla Società non supera il problema della esatta ubicazione e

connotazione della Stazione RTN 380/150 kV;

- Con nota acquisita al protocollo del Servizio il 25.05.2012 con n. 5078 la Vecom Srl dichiarava che “era agli atti una tavola (tavola 08 percorso caviodotti MT-AT) recante specifica indicazione localizzativa della realizzanda stazione Terna”. L’Ufficio Energia ha, di conseguenza, effettuato un’ulteriore verifica, riscontrando che la tavola 08 è in scala 1:100.000 ed in essa la possibile ubicazione della Stazione RTN 380/150 kV è indicata con un cerchio del raggio di circa 1700 m. Un’opera del calibro di una Stazione Elettrica richiede ben altra progettualità e livello di dettaglio di quello riportato nella tavola suddetta, come riscontrabile nei numerosi procedimenti condotti dall’Ufficio nei quali una Stazione Elettrica RTN è stata correttamente sottoposta alla Conferenza di Servizi.

In ogni caso è confermato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia e da ARPA - DAP BA che la Stazione Elettrica in questione non è stata oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento attivato dalla Vecom Srl e pertanto non può ritenersi formato alcun parere favorevole tacito su tale fondamentale elemento dell’opera per la quale è stata chiesta l’Autorizzazione Unica;

- Entro il termine assegnato con la nota prot. n. 4093 del 30.04.2012 non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della Società che attesti il deposito, sul portale telematico www.sistema.puglia.it, del progetto delle opere elettriche validato dal Gestore di Rete, comprensivo della suddetta Stazione Elettrica opportunamente localizzata, al fine di consentire la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi;

- L’incompletezza del quadro istruttorio sotteso alle determinazioni oggetto di riesame induce il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo dell’ Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione ad esercitare il potere di annullamento di ufficio ai sensi dell’art. 21/nonies della l. 241/1991, in quanto i provvedimenti in questione sono inficiati in ragione della incompletezza del progetto sottoposto all’esame degli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

- A ciò si aggiunga che nel medesimo procedimento era già emersa la falsità della nota recante prot. n. 4792 del 24.03.2010 acquisita quale presunto nulla osta da parte di ARPA Puglia e la falsità della nota del Servizio Agricoltura della Regione Puglia prot. n. A00_030 07/09/2010- -0057464 acquisita agli atti del procedimento autorizzativo culminato con l’adozione della determinazione in oggetto. Tali ulteriori evidenze, la prima che non aveva avuto un effetto amministrativo tale da arrestare il procedimento e l’altra risolta con l’acquisizione di un parere favorevole da parte dell’Ente, assumono, allo stato attuale, aggiuntivo rilievo nel determinare l’interesse del quadro istruttorio.

- Sussistono, peraltro, rilevanti profili di interesse pubblico all’esercizio del potere di annullamento, in considerazione della necessità che il rilascio dei provvedimenti autorizzativi ex art. 12 d.lgs. 387/2003 sottenda una compiuta valutazione di tutti gli aspetti rilevanti, con speciale riferimento all’inserimento territoriale e ambientale degli impianti (v. art. 12, comma 2, d.lgs. cit., secondo cui “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”).

- Nella comparazione degli interessi contrapposti, rileva in senso non ostativo all’annullamento delle determinazioni in oggetto la circostanza che i lavori non siano ancora stati avviati e che l’avvio del procedimento di autotutela sia intervenuto a brevissima distanza di tempo dal riscontro delle evidenziate falsità documentali.

- Si dispone pertanto l’annullamento dei provvedimenti autorizzativi in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21/nonies l. 241/1990, come da relazione istruttoria repertorio n. 45 del 08.06.2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Di disporre l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1990, della determinazione n. 66 del 2011 di conclusione del procedimento con il rilascio alla VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via Largo Camussi, 59, Partita IVA 02339330025 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina" e delle relative opere di connessione indicate in premessa.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società istante, al Comune di Gravina di Puglia (BA) e a Terna SpA.

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

